



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Decreto n. 6/2022

Foggia, 11 gennaio 2022

OGGETTO: D.L. 7.1.2022 n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore) – Art. 3 (Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19) – Modalità attuative dei controlli

Il Procuratore della Repubblica

visto il d.l. 7.1. 2022 n. 1 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*), il quale all'art. 3 (*Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19*) ha modificato l'art. 9-sexies del d.l. 52/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 87/2021), nel senso di estendere «ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia» il divieto (già previsto per i magistrati, togati ed onorari, e per i giudici popolari) di accedere agli uffici giudiziari per svolgere la loro attività lavorativa «se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la c.d. certificazione verde COVID-19»¹, stabilendo, altresì, che «l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 ... non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento»;

rilevato che tale obbligo non si applica, invece, «ai i testimoni e alle parti del processo», nonché ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

considerato che il comma 5 del citato art. 9-sexies d.l. 52/2021 affida al Procuratore Generale presso la Corte di Appello la verifica del rispetto di tali prescrizioni, «anche avvalendosi di delegati»;

letto il decreto n. 2/2022 del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari in data 9.1.2022, il quale, in attuazione della citata disposizione, ha disposto che «dalla data odierna l'accesso agli uffici giudiziari anche dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia avvenga solo ove dispongano di certificazione verde COVID – 19 (c.d. green pass base) e previa esibizione, su richiesta, della suddetta certificazione», delegando «i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto ad apprestare tutte le misure opportune per verificare il rispetto dell'obbligo di legge da parte di tutti i relativi destinatari» e demandando alla Conferenza Permanente di ogni singolo circondario la disposizione delle «eventuali necessarie modifiche alla disciplina dei varchi dei diversi edifici giudiziari»;

considerato che nella riunione urgente della Conferenza Permanente di questo circondario tenutasi in data 10.1.2022 si è deciso di estendere ai nuovi soggetti destinatari dell'obbligo di possesso ed

¹ Secondo l'art. 9 co. 2 d.l. 52/2021 «le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo».



esibizione del *green pass* base (difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato) le medesime modalità di controllo, al momento dell'accesso, a suo tempo stabilite per i precedenti obbligati (in particolare per i magistrati, professionali e onorari);

letto il decreto n. 1/2022 emesso in data odierna dal Presidente del Tribunale di Foggia, con il quale si è stabilito che «quanto (a) al palazzo in Foggia, viale Primo Maggio, sede principale del Tribunale, (b) allo stabile in Foggia, viale Ofanto (nel quale sono allocati la Sezione Lavoro del Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e l'Ufficio UNEP) e (c) allo stabile in Lucera, via Magellano (nel quale ha sede l'Ufficio del locale Giudice di Pace), le verifiche sulla titolarità della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, d.l. n. 52 del 2021, e le altre attività regolamentative dell'accesso siano estese ai difensori, ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, con le stesse modalità fissate mediante il decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021»;

richiamato i decreti n. 161 e 162 emessi dallo scrivente in data 14.10.2021 (il n. 161 unitamente al Dirigente amministrativo, in quanto riguardante il personale amministrativo);

ritenuta la necessità che i controlli sul possesso della certificazione verde siano effettuati al momento dell'accesso agli immobili in cui si svolge l'attività giudiziaria, demandandone l'esecuzione al personale del servizio di vigilanza (cui risulta già comunicato il decreto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari), che vi provvederà secondo le modalità già vigenti per i precedenti obbligati;

dispone

nella qualità di delegato del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, che i controlli sui nuovi destinatari dell'obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 («difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni delle giustizia») avvenga a cura del personale del servizio di vigilanza al momento dell'accesso alle strutture ove si svolge l'attività giudiziaria, secondo le modalità già vigenti per i precedenti obbligati.

Il personale del servizio di vigilanza preposto al controllo provvederà a vietare l'accesso alla sede a qualsiasi obbligato che risulti sprovvisto della certificazione verde COVID-19 (cd. *green pass* base) o che si rifiuti di esibirlo.

Le persone esentate dalla campagna vaccinale dovranno esibire idonea certificazione medica attestante tale esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si fa riserva di ulteriori provvedimenti per la disciplina dell'accesso agli uffici giudiziari, quali «pubblici uffici», da parte dei soggetti estranei all'amministrazione per fini diversi dalla partecipazione alle attività processuali come testimoni o come parti (ai sensi dell'art. 9-bis d.l. 52/2021, come modificato dall'art. 3 d.l. 1/2022).

Conservano validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura di Foggia e sarà comunicato:

- al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari;
- al Presidente della Corte di Appello di Bari;
- al Presidente del Tribunale di Foggia;



- a tutti i magistrati, professionali ed onorari, giudicati e requirenti, operanti negli uffici giudiziari del circondario di Foggia;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- al RSPP e al medico competente della Procura di Foggia;
- a tutto il personale del servizio di vigilanza.

il procuratore della Repubblica
Ludivico Vaccaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ludivico Vaccaro', written over the printed name.